



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 6229/2016

**SETTORE DELLE STRADE
Proposta n° 274/2016**

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE 11 "ORZINUOVI-ACQUAFREDDA". ORDINANZA TEMPORANEA DI TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A 45 TONNELLATE SUL PONTE AL KM 16+800 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VEROLANUOVA

IL FUNZIONARIO

Richiamati:

- Il decreto del Presidente della Provincia n. 228 del 28 settembre 2016 con il quale è stato conferito l'incarico per la direzione del Settore delle Strade;
- Le determinazioni dirigenziali n. 738 del 8 luglio 2016 e n. 832 del 27 luglio 2016 con le quali sono state conferite le Posizioni Organizzative con deleghe alle stesse di alcune funzioni dirigenziali;

Premesso che:

- Al km 16+800 la Strada Provinciale 11 sovrappassa la viabilità del Comune di Verolanuova;
- Il personale stradale dipendente di questa Provincia ha riscontrato visivamente condizioni di degrado del suindicato manufatto di sovrappasso, precisando che si tratta di fenomeno degenerativo in atto da tempo;
- Si rende pertanto necessaria l'adozione di apposita ordinanza temporanea valida fino alla conclusione della dovuta verifica della capacità portante della struttura finalizzata alla adozione di nuova ordinanza, per la regolamentazione della circolazione sul ponte in oggetto citato, a tutela della pubblica incolumità e a salvaguardia del manufatto stesso;
- In mancanza di immediati strumenti per determinare gli effetti del fenomeno degenerativo sulla capacità portante del manufatto di cui trattasi, le caratteristiche di resistenza utili alla regolamentazione della circolazione sono evincibili solo attraverso uno studio specialistico;

Considerato che:

- L'articolo 62 comma 4 del suddetto Codice della Strada prevede, quale valore massimo, la massa limite di 44 tonnellate;
- Il suddetto valore di massa può essere sommariamente raffrontato con gli schemi di carico delle azioni variabili del traffico dei ponti, così come riportate al paragrafo 5.1.3.3.3 delle Norme tecniche per le costruzioni, approvate con decreto ministeriale del 14/1/2008;
- La Strada Provinciale 11 "Orzinuovi-Acquafredda" è classificata di tipo "C" - Extraurbana Secondaria - ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Codice della Strada approvato con decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, e risulta frequentemente interessata da trasporti in condizioni di eccezionalità e, nello specifico, da mezzi aventi massa superiore al valore limite stabilito dal succitato art. 62 del Codice della Strada;
- Il manufatto posto alla progr. km 16+800 della Strada Provinciale 11 presenta palesi condizioni di degrado che necessitano di essere valutate in relazione alla resistenza della struttura nell'ambito di verifiche adeguatamente approfondite;

- Si rende pertanto doveroso, pur in via temporanea e fino alla conclusione dello studio medesimo, fissare, ai fini della sicurezza degli utenti della strada, il divieto di transito sul suddetto ponte ai veicoli di massa superiore alle 45 tonnellate;

Accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (articoli 5 e 6 del Codice della Strada), l'ente proprietario della strada può disporre con apposita ordinanza, la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 267/2000;

ORDINA

1. Il divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 45 tonnellate in entrambi i sensi di marcia del ponte situato alla progr. km 16+800 della Strada Provinciale 11 "Orzinuovi-Acquafredda" in territorio del Comune di Verolanuova, a decorrere dalle ore 15.00 del 29 novembre 2016 e fino alle ore 15.00 del 1 novembre 2017,.
2. Che il Settore delle Strade della Provincia di Brescia provveda alla installazione e alla manutenzione della segnaletica sopra prevista in conformità al Codice della Strada e al suo Regolamento di Esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 in data 16 dicembre 1992.
3. Che gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti ai quali spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del vigente Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, vigilino sulla corretta esecuzione della presente ordinanza;
4. Che la presente ordinanza sia immediatamente inviata, per opportuna competenza e conoscenza, ai seguenti destinatari:

- Al Sorvegliante di Zona – Pietro Righetti – Sede-
- Prefettura di Brescia: depenalizzazione.prefbs.interno.it
- Questura di Brescia: gab.quest.bs.poliziadistato.it
- Comune di Verolanuova: protocollo.comune.verolanuova.bs.it
- Comune di Verolavecchia: protocollo.comune.verolavecchia.bs.it
- Comando Provinciale Carabinieri di Brescia: tbs31704.carabinieri.it
- Comando Polizia Stradale di Brescia: sezpolstrada.bs.poliziadistato.it
- Comando Polizia Provinciale – Sede
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia: com.brescia.vigilfuoco.it
- Agenzia Trasporto Pubblico Locale Brescia: agenziatpl.agenziatplbrescia.it
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza: protocollo.areu.lombardia.it
- FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani: coop.servizifai.it
- ACI – Automobileclub Italia – Brescia: automobileclubbrescia.aci.it
- Settore Provinciale della Protezione Civile – Sede
- Ufficio Provinciale dei Trasporti Eccezionali –Sede
- Ufficio Provinciale Relazioni con il Pubblico – Sede

Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

Per quanto attiene l'apposizione della segnaletica, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla piena conoscenza, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992 e con le formalità stabilite dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

Il Funzionario Tecnico

LUISA ZAVANELLA

Brescia, lì 29-11-2016